

REFERENDUM POPOLARI

DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025

AMMISSIONE DEI NAVIGANTI AL VOTO

1. — A norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dell'articolo 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1, primo comma, lettera *f*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti, cioè i marittimi e gli aviatori che, per motivi d'imbarco, *alla data della votazione* si trovino in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti e che siano in possesso della tessera elettorale personale, sono ammessi a votare nel comune di imbarco per i *referendum* popolari.

A tal fine essi, *entro il giorno antecedente quello della votazione*:

a) devono dichiarare, all'ufficio elettorale del comune in cui si trovano, che intendono votare in quel comune;

b) devono richiedere un certificato del sindaco nel quale si attesta che tale loro dichiarazione è stata notificata al comune di iscrizione elettorale.

2. — Inoltre i marittimi e gli aviatori devono richiedere al comandante del porto e al direttore dell'aeroporto un certificato nel quale si attesta che essi sono presenti nel porto o aeroporto per motivi di imbarco e che non possono di conseguenza recarsi a votare nel comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

3. — I due certificati, quello del sindaco del comune in cui si trovano per motivi di imbarco e quello del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto, dovranno essere esibiti, insieme alla tessera elettorale personale del navigante, al seggio in cui egli si presenterà a votare.

4. — Se le navi o gli aerei si troveranno nei porti e aeroporti italiani soltanto nel giorno della votazione, per facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei naviganti, si precisa quanto segue:

a) se il navigante imbarcato non può presentare personalmente la predetta dichiarazione *entro il giorno precedente la data del voto* all'ufficio elettorale del comune in cui dovrà votare, allora potrà spedirla per posta a cura del comandante della nave o dell'aereo che, a sua volta, dovrà autenticare la firma del navigante apposta sulla medesima dichiarazione.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche l'agenzia marittima alla quale è appoggiata la nave nel porto in cui l'interessato intende votare o l'agenzia alla quale è appoggiato l'aereo nell'aeroporto nel quale l'interessato intende esprimere il voto.

In questo caso la spedizione della dichiarazione dovrà aver luogo con un mezzo postale che ne garantisca l'arrivo in tempo utile al comune di destinazione e, quando necessario, per via aerea;

b) per le navi o per gli aerei che si fermeranno nei porti o aeroporti italiani soltanto nel giorno della votazione, un incaricato della Capitaneria di porto o dell'Ufficio circondariale marittimo ovvero della Direzione dell'aeroporto si recherà a bordo della nave o dell'aereo, subito dopo il suo arrivo, per rilasciare il prescritto certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto ai naviganti che lo richiedano;

c) i sindaci — ai quali sia pervenuta l'anzidetta dichiarazione, trasmessa a cura del comando della nave o dell'aereo — all'arrivo di questa provvederanno a far consegnare l'attestato direttamente a bordo, per il tramite della locale agenzia della società di navigazione cui appartiene la nave o l'aereo; in mancanza provvederanno per il tramite dell'Autorità marittima o aeroportuale del luogo.